



COMUNE DI CASTEGGIO

**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEI CIRCHI EQUESTRI, DELLE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E
DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO
(LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22/09/2014

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993, n. 507, modificato con D.lgs. 28/12/1993, n. 566, per l'installazione sia ricorrente che occasionale dei circhi equestri, degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento in occasione di feste patronali, rionali, avvenimenti vari ed anche in forma permanente, ed è adottato in quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 337 del 18/03/1968 sulle predette attività.

La disciplina del presente Regolamento può, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale, essere estesa anche a concessioni da accordarsi su aree patrimoniali.

Chiunque intende svolgere l'attività circense o altra attività di spettacolo viaggiante in aree di proprietà comunale deve munirsi della concessione per l'occupazione di suolo pubblico dell'autorizzazione prevista dall'art. 69 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), valevole per i soli giorni e luoghi indicati.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli spettacoli e per l'esercizio delle attrazioni è affidato all'Ufficio Commercio.

ART. 2 ATTIVITA' DISCIPLINATE

Sono considerati "Spettacoli Viaggianti" a norma dell'art. 2 della Legge 337 del 18/03/1968, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite, anche in maniera stabile, a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, comprese nell'elenco delle attrazioni e delle attività spettacolari di cui all'art. 4 della legge sopracitata.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento i singoli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, non inseriti nel succitato elenco.

ART. 3 AREE DA ASSEGNARE

Le aree comunali disponibili per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono indicate in un apposito elenco, redatto dall'Ufficio Tecnico, approvato dalla Giunta Comunale. L'elenco deve essere aggiornato con periodicità annuale dall'Ufficio Tecnico, salvo variazioni sostanziali che dovranno essere sottoposte alla approvazione della Giunta.

L'inclusione nell'elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse per altri scopi.

I giochi cosiddetti "gonfiabili" possono essere installati anche in aree non incluse nell'elenco di cui sopra, qualora siano inseriti in contesto di feste popolari o manifestazioni particolari, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza e delle procedure indicate nel presente Regolamento.

Le singole concessioni nell'ambito dell'area destinata alle manifestazioni sono fatte direttamente dall'Amministrazione alle ditte aventi diritto, che ne abbiano fatta richiesta. E' da escludere ogni ricorso ad aste in proposito.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo ed all'esercizio dell'attività di spettacoli viaggianti è subordinata alla produzione della documentazione di cui agli articoli successivi oltre a quella prevista dalle vigenti norme e richiesta ai fini del rilascio della licenza di agibilità e di esercizio.

ART. 4 CIRCHI EQUESTRI - AMMISSIONE

I circhi equestri possono essere ammessi all'utilizzazione delle aree destinate abitualmente alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a giorni 10 d'effettivo spettacolo, purché non in concomitanza con l'allestimento dei Luna Park.

Le richieste, in carta legale, dovranno essere inoltrate dal titolare dell'impresa, non prima di tre mesi dalla data d'inizio dello spettacolo che dovrà essere programmato nell'arco di tempo non superiore ad un mese.

Le domande stesse dovranno contenere le seguenti indicazioni e documentazione:

- a) Generalità complete del richiedente, residenza, codice fiscale, partita IVA, domicilio ed eventuale recapito telefonico;
- b) Autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di residenza;
- c) Le esatte misure del tendone (adibito agli spettacoli, con relativa pianta planimetrica) e dei carriaggi.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di escludere i complessi che abbiano commesso gravi infrazioni nel corso di precedenti manifestazioni.

ART. 5

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO, CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI SERVIZI

La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- Al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
- Al pagamento dell'eventuale corrispettivo per prestazione di servizi;
- Alla presentazione del Nulla Osta rilasciato dall'ASL competente.

E' soggetto alla normativa relativa all'occupazione suolo pubblico ogni genere di attrezzatura installata.

I carriaggi per il trasporto degli animali, le roulotte di abitazione ed ogni altro tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo, dovranno trovare sistemazione nell'area che sarà indicata dall'Amministrazione di volta in volta e saranno soggetti alla medesima normativa qualora l'area sia pubblica.

Anche l'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi in aree private è soggetto all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme di legge e del presente Regolamento, previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Fermi restando gli adempimenti di cui sopra, durante tutto il periodo di occupazione dell'area, l'attività circense è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Igiene e di Veterinaria, nonché del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Casteggio.

ART. 6

LUNA PARK – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli esercenti imprese di spettacoli che intendono installare le proprie attrazioni su aree comunali di cui all'art. 3, in occasione della "Fiera Primaverile" e della "Fiera Autunnale", dovranno rivolgere istanza al Comune, su carta legale, non oltre 60 giorni prima della data della manifestazione.

Le domande pervenute al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate nulle e quindi archiviate. In ogni caso sarà ritenuta valida la data di protocollo o del timbro postale risultante dalla ricevuta della raccomandata se spedita per posta.

Coloro che per due anni consecutivi non avranno inviato alcuna domanda di partecipazione ai suddetti eventi, verranno cancellati dalla graduatoria esistente con la conseguente perdita dei diritti acquisiti.

Le domande dovranno contenere:

- Generalità complete del richiedente, codice fiscale e partita IVA;
- Residenza, domicilio, copia licenza di esercizio e recapito telefonico;
- Precisa denominazione dell'attrazione;

- Precisa indicazione del tipo di attrazione, esatte misure d'ingombro (casce, pedane, ecc.) ed indicazione del lato o dei lati aperti e della "schiena" dell'attrazione; nel caso di tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende utilizzare all'interno dell'attrazione.

Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata non rispondessero a verità, il richiedente sarà escluso permanentemente dalla partecipazione. Si procederà inoltre all'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 7 DURATA E NUMERO CONCESSIONI

Le concessioni del suolo pubblico per l'installazione delle attrazioni nelle tradizioni fiere annuali sono rilasciate dall'Ufficio Commercio.

Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per l'installazione di una sola attrazione, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e di quanto previsto dal successivo art. 13. In presenza di disponibilità di area da considerarsi alla fine delle operazioni di cui al primo comma potranno essere prese in considerazione richieste relative a più attrazioni.

La comunicazione della concessione viene data almeno 10 gg. prima della data di inizio della manifestazione. L'esito dell'istruttoria, se negativo, viene debitamente motivato.

ART. 8 GRADUATORIA DI ANZIANITA' – CRITERI PER LA SUA FORMAZIONE

La graduatoria di anzianità per le attrazioni verrà formulata secondo i seguenti criteri:

1. Partecipazione al Luna Park (punti 10 per anno);
2. Domanda di partecipazione (punti 1 per anno).

Dopo aver assegnato ad ogni richiedente il relativo punteggio, l'ufficio competente provvederà a compilare tre distinte graduatorie riferite alle grandi, medie e piccole attrazioni, suddivise per tipologia di attrazione.

Una eventuale modifica della categoria di appartenenza dell'attrazione, effettuata in sede Ministeriale, comporterà il mantenimento ad esaurimento nella categoria di appartenenza.

Il punteggio acquisito è strettamente personale e non può essere trasferito a terzi.

A parità di graduatoria si terrà conto, salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13, del maggior punteggio conseguito considerando l'ordine di applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2.

Le piccolissime attrazioni non potranno essere oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza e saranno autorizzate ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione Comunale una volta accertata la disponibilità di area e sempre che dette attrazioni non superino i mq 2 di superficie.

ART. 9 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Chi intende rinunciare alla partecipazione alle tradizioni fiere sopra citate, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione; con tale termine non si intende la definitiva autorizzazione, bensì l'atto intermedio nell'intero procedimento di autorizzazione. In questo caso verrà considerato in aspettativa, manterrà i diritti di anzianità maturata senza acquisire ulteriore punteggio. A tal fine la rinuncia di cui sopra potrà essere esercitata per un massimo di due anni consecutivi, pena la perdita del punteggio acquisito.

Solo per gravi motivi di salute documentati con certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, o a seguito di sinistro accertato oppure di guasto non tempestivamente riparabile a causa del quale il concessionario nel medesimo periodo, non potrà esercitare con la stessa attrazione in altra località, è ammessa la rinuncia, anche in deroga alla scadenza prevista dal precedente comma.

ART. 10 DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

La Giunta Comunale stabilisce ogni anno la data di inizio delle manifestazioni, la loro durata e, di riflesso, la data di "entrata" e di "uscita" delle singole attrazioni all'area individuata per il Luna Park. Durante tale periodo le attrazioni devono essere, salvo giustificato motivo, costantemente funzionanti.

ART. 11 GESTIONE DELLE ATTRAZIONI

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente o tramite un familiare.

E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 311 del 28/05/2011. Il rappresentato deve presentare l'autorizzazione del Comune che ha rilasciato la licenza per l'esercizio dello spettacolo viaggiante con l'indicazione del rappresentante, del periodo di rappresentanza e della specie di trattenimento.

In caso di infrazione alla suddetta norma la concessione sarà revocata e tanto il concessionario che il sostituto saranno esclusi in via definitiva.

In caso di sub concessione si provvederà all'immediata revoca della concessione e all'azzeramento del punteggio della graduatoria di anzianità acquisito in precedenza dal concessionario.

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con un'altra dello stesso tipo e misure, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro o grave guasto documentati ed accertati e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve comunque essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Commercio.

ART. 12 SOSTITUZIONE ATTRAZIONE

In caso di sostituzione o modifica dell'attrazione dovrà richiedersi una nuova autorizzazione producendo la documentazione prevista dall'art. 6.

Le sostituzioni o le modifiche potranno essere consentite solo quando:

- Esiste nell'area disponibilità di spazio;
- Il cambio di attrazione non deve in ogni caso comportare l'esclusione dal Luna Park degli operatori aventi diritto alla partecipazione e che vi hanno partecipato almeno una volta nell'ultimo biennio con lo stesso tipo di attrazione.

In ogni caso di sostituzione dell'attrazione verrà conservato il diritto di anzianità in precedenza acquisito.

ART. 13 TRASMISSIBILITA' DELLA CONCESSIONE

Nel caso di decesso o di totale inabilità del proprietario dell'attrazione, da comprovarsi attraverso la certificazione di una struttura sanitaria, oppure in caso di cessazione di attività da parte dello stesso, l'anzianità di graduatoria acquisita alla manifestazione è riconosciuta ai seguenti soggetti, purché abbiano sempre fatto parte del nucleo familiare, coadiuvando il titolare nella conduzione dell'attrazione medesima:

- Al coniuge;
- Ai discendenti o ascendenti diretti.

Qualora a succedere siano più figli, l'anzianità acquisita dal "decius" sarà attribuita ad un unico successore a

ciò designato dagli aventi diritto, con apposito atto notarile.

Nel caso di scioglimento di società legalmente costituite da almeno cinque anni, al socio rilevataro sarà riconosciuta l'anzianità accumulata dalla società stessa; nel caso di più soci rilevataro, si applicherà il disposto del comma precedente.

Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, il subentrante acquisisce il punteggio relativo all'anzianità di graduatoria accumulato dal cedente. Il trasferimento deve essere comprovato con documentazione comunale (licenza) e notarile (copia del contratto regolarmente registrato).

ART. 14 ORGANICO DEL LUNA PARK

L'organico del Luna Park è costituito dall'insieme di piccole, medie e grandi attrazioni stabilite di volta in volta dall'Ufficio Commercio.

Annualmente verrà redatta dall'Ufficio Commercio, tenuto conto della graduatoria di anzianità, una planimetria del Luna Park con l'indicazione delle attrazioni ammesse.

ART. 15 INSERIMENTO DI "NOVITÀ"

Nell'organico del Luna Park potrà essere prevista una superficie per l'installazione di una attrazione che rappresenti una "Novità".

Sono da considerarsi "Novità" quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del Luna Park, che non costituiscano innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti e che in ogni caso abbiano caratteristiche tali da risultare altamente spettacolari e di grande capacità di richiamo.

La partecipazione al Luna Park con una "Novità" non comporta in qualsiasi caso acquisizione di alcun punteggio.

La scelta delle "Novità" è fatta a discrezione dell'Amministrazione Comunale e comunque non potrà essere presente più di una volta in un triennio.

ART. 16 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Sono considerate attività complementari al Luna Park, i banchi di dolciumi e di somministrazione di cibi e bevande.

L'Ufficio Commercio assegnerà i posti di cui alle predette attività complementari sulla scorta del punteggio acquisito e delle aree disponibili.

E' tassativamente vietata la vendita di generi non compresi nell'autorizzazione amministrativa in possesso.

I titolari devono produrre, in allegato alla domanda:

- Copia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- Autorizzazione sanitaria rilasciata dall'A.S.L. di appartenenza, relativa all'unità mobile di vendita.

L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche.

ART. 17 OCCUPAZIONE AREE IN CONCESSIONE

I titolari delle concessioni sono tenuti al pagamento del plateatico e/o canone per quanto si riferisce al suolo realmente occupato con le attrazioni ed ogni altro mezzo autorizzato.

L'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e del circo è subordinato al pagamento dei sopra citati corrispettivi.

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.

ART. 18 ROULOTTES DI ABITAZIONI E CARRIAGGI

Le roulotte di abitazioni ed i carriaggi dovranno essere sistemati nelle località indicate dall'Amministrazione Comunale. Il mancato rispetto di quanto od anche delle comuni norme comportamentali ed igieniche determineranno la revoca della licenza di esercizio del concessionario.

ART. 19 DISCIPLINA DEL LUNA PARK

I titolari di tutte le attrazioni, anche delle piccolissime, sono tenuti:

- Ad ottemperare alle disposizioni date dall'autorità per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni;
- A non iniziare o protrarre l'attività nelle ore e nei tempi non autorizzati;
- Ad installare attrazioni corrispondenti per tipo ed ingombro a quelle effettivamente autorizzate per lo spazio assegnato;
- A mantenere in condizioni di decoro e di efficienza le proprie attrazioni;
- A non sospendere l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione.

In caso di inosservanza di particolare gravità o di recidiva, l'Ufficio Commercio disporrà la revoca della licenza di esercizio per il Luna Park, giusto il disposto dell'art. 6.

ART. 20 TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 19, l'uso di apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche dovrà essere del tutto moderato e limitato alle ore che verranno, di volta in volta, fissate dall'Ufficio Commercio.

L'inosservanza di quanto sopra, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 21, comporterà la revoca della licenza di esercizio.

ART. 21 SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, oltre che ai provvedimenti disciplinari in esso contenuti e quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.). Per l'applicazione di dette sanzioni amministrative saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di legge ed abroga tutte le precedenti disposizioni che con esso non armonizzano.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, varranno le vigenti disposizioni di legge.

INDICE

Art. 1	Campo di applicazione del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Attività disciplinate	pag. 2
Art. 3	Aree da assegnare	pag. 2
Art. 4	Circhi equestri - Ammissione	pag. 3
Art. 5	Tassa occupazione suolo, corrispettivo per prestazione servizi e deposito cauzionale	pag. 3
Art. 6	Luna Park – Termine per la presentazione delle domande	pag. 4
Art. 7	Durata e numero concessioni	pag. 4
Art. 8	Graduatoria di anzianità – Criteri per la sua formazione	pag. 5
Art. 9	Rinuncia alla concessione	pag. 5
Art. 10	Durata manifestazioni	pag. 5
Art. 11	Gestione delle attrazioni	pag. 6
Art. 12	Sostituzione attrazione	pag. 7
Art. 13	Trasmissibilità della concessione	pag. 8
Art. 14	Organico del Luna Park	pag. 7
Art. 15	Inserimento di “Novità”	pag. 7
Art. 16	Attività complementari	pag. 7
Art. 17	Occupazione aree in concessione	pag. 8
Art. 18	Roulottes di abitazioni e carriaggi	pag. 8
Art. 19	Disciplina del Luna Park	pag. 8
Art. 20	Tutela della quiete pubblica	pag. 9
Art. 21	Sanzioni	pag. 9
Art. 22	Disposizioni finali	pag. 9